

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 1970, N. 34

**Indennità di funzione per i presidenti ed i consiglieri di
amministrazione degli enti ospedalieri^{1 2 3}**

Art. 1

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, ai Presidenti ed ai Consiglieri di amministrazione con voto deliberativo degli enti ospedalieri, spetta un'indennità di funzione stabilita entro i seguenti limiti massimi:

- A) *Ente ospedaliero che comprende almeno un ospedale regionale:*
- per il Presidente fino a lire 230.000 mensili;
 - per i Consiglieri fino a Lire 8.000 per seduta.

¹ In B.U. 23 dicembre 1970, n. 54 – Numero straordinario.

² Si vedano la legge statale 23 dicembre 1978, n. 833 e la l.r. 30 aprile 1980, n. 6 inerenti la riforma sanitaria.

³ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel BUR.

B) *Ente ospedaliero che comprende almeno un ospedale provinciale:*

- per il Presidente fino a lire 160.000 mensili;
- per i Consiglieri fino a Lire 7.000 per seduta.

C) *Ente ospedaliero che comprende almeno uno o più ospedali di zona:*

- per il Presidente fino a lire 100.000 mensili;
- per i Consiglieri fino a Lire 6.000 per seduta.

Saranno rimborsate le spese forzose sostenute dagli amministratori per l' esecuzione dei, compiti inerenti al proprio mandato.

Art. 2

Entro i limiti massimi dell'articolo precedente il Consiglio di amministrazione di ciascun ente ospedaliero determina le indennità di funzione da corrispondersi al Presidente ed ai Consiglieri di amministrazione, tenuto conto dell'importanza dell'ente e del numero degli ospedali amministrati.

Art. 3

L'indennità di funzione spetta ai Presidenti ed ai componenti dei Consigli di amministrazione dalla data dell'effettiva assunzione in carica e, per gli amministratori in carica da epoca anteriore alla dichiarazione o alla costituzione dell'ente ospedaliero, dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del provvedimento dichiarativo o costitutivo dell'ente stesso.

Art. 4

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
